

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

2383

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 31/10/2018 Prot.: 0023863 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della SESTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 331
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Nicola Ignazio Finco, Stefano Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Roberto Ciambetti, Gianluca Forcolin, Franco Gidoni, Alberto Semenzato, Fabrizio Boron, Manuela Lanzarin, Silvia Rizzotto e Luciano Sandonà relativa a: "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands".

Si comunica che con note pervenute il 24 e 25 ottobre 2018, i Consiglieri Ferrari e Dalla Libera hanno sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente

dott.ssa Maria Teresa Manoni

MTM/sd
pd\pdl 331 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

IL VICEPRESIDENTE

(Bruno Pigozzo)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 331

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Finco, Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Ciambetti, Forcolin, Gidoni, Semenzato, Boron, Lanzarin, Rizzotto, Sandonà, Ferrari e Dalla Libera

PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO E ISTITUZIONE DEL LOGO VENICE BIKE LANDS

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 marzo 2018.

* Con nota del 24 ottobre 2018, prot. 23275 il consigliere Ferrari ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 25 ottobre 2018, prot. 23333 il consigliere Dalla Libera ha sottoscritto la proposta di legge.

PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO E ISTITUZIONE DEL LOGO VENICE BIKE LANDS

Relazione:


I cambiamenti in atto nell'industria del turismo sono sempre più orientati, soprattutto per un Paese come il nostro, ad un tipo di turismo esperienziale. È di poco fa la recente modifica apportata alla lr 11/2013 che ha introdotto proprio un articolo ad hoc su questo tipo di turismo. E in tale ambito ben può inserirsi il cicloturismo, vocato a ridurre le distanze tra natura, ambiente, paesaggio e turista che vi si trova pienamente immerso proprio grazie a questo tipo di turismo.

Il cicloturismo, nelle sue molteplici forme, è una delle espressioni più innovative ed interessanti di questi cambiamenti e rappresenta una ulteriore opportunità concreta, per molte destinazioni, di rigenerare la propria offerta turistica. Le ricadute positive che tale tematismo turistico comporta sono molteplici, facilmente intuibili, ma soprattutto misurabili. La Commissione Europea, secondo una recente indagine, ha valutato che il cicloturismo praticato lungo la rete europea di percorsi ciclabili (Eurovelo) genera una ricaduta economica di 47 miliardi di Euro/anno. Senza tener conto che il cicloturismo, se promosso e praticato secondo precise regole, è forse la forma, assieme al turismo escursionistico a piedi, più rispettosa dell'ambiente e del paesaggio, con riflessi di tutto rilievo sulla qualità dell'ecosistema. Altri segnali che confermano la crescita di questo specifico settore riguardano l'aumento del numero di tour operator specializzati e la costituzione di club di prodotto legati alla bicicletta in molte destinazioni turistiche, con chiari risvolti positivi anche in ambito occupazionale.

Con la presente proposta di legge si vogliono, pertanto, creare in modo strutturale le migliori condizioni per la promozione del cicloturismo, che sta trovando ampia diffusione e interesse. Si ambisce a mettere a sistema le molte iniziative già in campo sia di parte pubblica, (non ultime quelle fin qui attuate dalla Regione del Veneto con diversi provvedimenti di giunta), che di parte privata già fruibili grazie a molti prodotti turistici pensati e fatti proprio per il cicloturismo. L'idea di fondo è quella di fornire una immagine unica di offerta cicloturistica a tutti gli amanti delle vacanze in o con la bicicletta. Prima di entrare nel merito della nostra proposta ci pare comunque opportuno fornire una possibile definizione di cicloturismo ricavata da recenti studi operati in tale ambito anche dalla nostra Regione.

"Il cicloturismo è un segmento di mercato specialistico, dotato cioè di regole e dinamiche proprie ... è quella forma di turismo che mette al centro la bicicletta come mezzo di locomozione e come motivazione della vacanza". Nei paesi europei dove è più sviluppata la cultura della mobilità ciclabile, la diffusione di questa forma di vacanza attiva è maggiore, mentre in Italia la bicicletta è intesa principalmente come strumento di svago, relax e sport.

Fig. 1.1 Panoramica della bicicletta nei paesi EU27



FONTE: European Parliament (2012) *The European Cycle Route Network - Report finale "Veneto in bicicletta"* Giunta regionale del Veneto -

Come già accennato, il cicloturismo instaura un stretto rapporto con il territorio, inteso come un sistema organizzato di reti e relazioni, che la proposta qui suggerita definisce come sistema cicloturistico veneto "Venice bike system", (art. 2) arrivando a proporre, per la sua promozione, anche uno specifico brand denominato "Venice bike lands" (art.11), nonché specifiche regole per la gestione dei percorsi cicloturistici (art. 5). Ciò richiede un ampio coinvolgimento e condivisione della strategia turistica da parte della Regione, degli amministratori locali e delle associazioni rappresentative del cicloturismo, che trova spazio grazie al principio della concertazione evocato all'articolo 4. Ed è per questo che qui si interviene anche nell'ambito della programmazione turistica inserendovi, a pieno titolo, il tematismo del cicloturismo (art. 2). Va, peraltro, precisato che la Regione del Veneto, al fine di potenziare i flussi turistici, già da molti anni ha avviato in tal senso un processo di definizione degli itinerari di particolare interesse turistico ricompresi nella più ampia Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.). Tale iniziativa ha consentito di definire nuovi prodotti turistici in bicicletta e di adottare specifici strumenti di promozione turistica. A tal proposito è stata stabilita una priorità di intervento privilegiando il cicloturismo c.d. Slow o leisure bike, praticato da turisti che cercano nel viaggio tutti i piaceri della natura, del paesaggio, della cultura e della enogastronomia. Ne consegue che le politiche di accoglienza vanno disegnate tenuto conto di tale approccio. È utile, quindi, operare una classificazione dei prodotti turistici per cicloturisti in tre categorie: 1) il Cycling holidays, che è una vacanza in bicicletta della durata di almeno una notte, in cui il viaggio in bicicletta è la principale motivazione della vacanza; 2) l'Holiday cycling, che è una vacanza con la bicicletta in cui l'escursione in bicicletta è una parte della vacanza, ma non è la principale componente; 3) il Cycle day excursions (Escursione cicloturistica) che non prevede un soggiorno in un posto diverso dalla propria abitazione. Tali considerazioni ci hanno indotto ad introdurre, con la presente proposta, ulteriori tipologie di offerta turistica, attraverso la modifica della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e più

precisamente individuando nuove tipologie di strutture alberghiere (bike hotels), strutture all'aperto (bike outdoor shelter) e strutture complementari (bike rooms), specificamente previste per il cicloturismo (artt. 7, 8, 9). A seguito della nuova classificazione spetterà alla Giunta regionale stabilire i requisiti e gli standard minimi per ciascuna delle predette strutture turistiche, come, ad esempio, l'officina per la manutenzione della bicicletta, la custodia sicura, l'area lavaggio, la ristorazione specifica per il cicloturista, il servizio lavanderia dedicato e il servizio di assistenza fisioterapeutica, solo per citarne alcuni. A completamento dei suddetti interventi la presente proposta di legge, oltre al perseguimento delle finalità enunciate all'art. 1, e cioè la promozione del cicloturismo quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale, promuove la formazione dell'operatore cicloturistico (art. 12), nell'intento di fornire così nuovi possibili sbocchi occupazionali. Tale operatore, infatti, potrà operare in piena autonomia o anche alle dipendenze delle diverse strutture ricettive alberghiere, offrendo non solo servizi di accompagnamento dei cicloturisti ospiti delle strutture stesse, ma anche altri servizi come ad esempio di manutenzione, messa a punto, lavaggio e custodia delle biciclette. Gli interventi qui proposti, finanziati con risorse regionali pari a 600.000 euro per l'anno 2018 (art. 16,) sono stati pensati mettendo a sistema, come già detto, le molteplici iniziative già presenti in tema di cicloturismo e attualmente ricomprese nella programmazione regionale turistica, garantendo nel contempo uno strumento più funzionale al contesto socio economico e ambientale e alle attività di tutti gli operatori, pubblici e privati, che si occupano di tale settore.

PROMOZIONE DEL CICLOTURISMO E ISTITUZIONE DEL LOGO VENICE BIKE LANDS

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, anche in prima attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” promuove il turismo in bicicletta, di seguito denominato cicloturismo, quale strumento di diversificazione dell’offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative per la valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

Art. 2 - Piano regionale di sviluppo del cicloturismo.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nell’ambito della programmazione regionale di cui al Titolo I, Capo II, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni, è individuato uno specifico strumento di programmazione per la promozione e valorizzazione del cicloturismo denominato “Piano regionale di sviluppo del cicloturismo”.

2. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo, aggiornato a cadenza periodica in coordinamento con gli indirizzi strategici del “Programma regionale per il turismo” di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche ai fini della partecipazione della regione alla definizione della rete ciclabile nazionale “Bicitalia”.

3. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo in particolare:

- a) promuove il sistema cicloturistico veneto, denominato “Venice bike system”, quale sistema a rete di percorsi attrezzati per ciclisti, anche in collegamento con la rete cicloturistica europea, nazionale e interregionale;
- b) favorisce l’offerta nelle strutture ricettive alberghiere, all’aperto o complementari, di specifici servizi diretti ai cicloturisti e nelle strutture delle attività turistiche connesse al settore primario
- c) promuove la individuazione di itinerari di viaggio che valorizzino anche i centri minori e le strade locali;
- d) promuove la realizzazione di percorsi cicloturistici, in particolare nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di ville venete e di antichi borghi rurali e montani, anche con riferimento a itinerari enogastronomici.
- e) promuove accordi o convenzioni tra le regione e i gestori del trasporto ferroviario o su gomma, per favorire e agevolare nel sistema di interscambio la mobilità dei cicloturisti ed il trasporto delle loro attrezzature, anche con l’introduzione di specifiche clausole nei relativi contratti di servizio e di programma.

Art. 3 - Iniziative attuative.

1. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche dei percorsi cicloturistici, i limiti di utilizzazione anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per equidi e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i percorsi cicloturistici del territorio regionale.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, al quale possono essere iscritti i percorsi cicloturistici che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 1.

Art. 4 - Principio della concertazione.

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione dei percorsi cicloturistici, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di cicloturismo, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del cicloturismo aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati ai percorsi cicloturistici o alle attività cicloturistiche, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 5 - Gestione dei percorsi cicloturistici.

1. La funzione di soggetto gestore di percorso cicloturistico o di un sistema integrato di percorsi cicloturistici è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

- a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- b) dai Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore cicloturistico, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio del percorso cicloturistico o del sistema integrato di percorsi cicloturistici.

2. Ai soggetti gestori dei percorsi cicloturistici competono:

- a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi cicloturistici esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
- b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici, finalizzate allo sviluppo del cicloturismo.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) non perseguimento di fini di lucro;
- b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dal percorso cicloturistico o dal sistema integrato di percorsi cicloturistici.

Art. 6 - Punti di sosta e di ristoro.

1. Lungo i percorsi cicloturistici sono utilizzabili, in quanto opportunamente attrezzati per la realizzazione di specifici punti di sosta e di ristoro, per il riparo e la sicurezza dei cicloturisti e per servizi di riparazione ed assistenza al mezzo:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei percorsi cicloturistici, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore cicloturistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

4. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale n. 28 del 2012 le attività di cicloturismo e le iniziative a supporto delle stesse, costituiscono attività di turismo rurale.

Art. 7 - Struttura ricettiva alberghiera per il cicloturismo. Modifica degli articoli 24 e 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserita la seguente:

"e) i bike hotels".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"6 bis. Sono bike hotels le strutture ricettive alberghiere con la capacità ricettiva e le strutture logistiche volte a fornire specifici servizi diretti ai cicloturisti, previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comma 3bis."

Art. 8 - Struttura ricettiva all'aperto per il cicloturismo. Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4bis dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"4ter. Sono bike outdoor shelter le strutture ricettive all'aperto con la capacità ricettiva e le strutture logistiche volte a fornire specifici servizi diretti ai cicloturisti, previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comma 3bis."

Art. 9 - Struttura ricettiva complementare per il cicloturismo. Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni è inserita la seguente:

"g) i bike rooms, che sono strutture con la capacità ricettiva e le strutture logistiche volte a fornire specifici servizi diretti ai cicloturisti previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, comma 3bis."

Art. 10 - Disposizioni comuni alle nuove tipologie di strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari per il cicloturismo. Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"3bis. La Giunta regionale definisce la capacità ricettiva e le strutture logistiche delle strutture ricettive per il cicloturismo, individuando i requisiti obbligatori al fine dell'utilizzazione del logo "Venice bike lands" di cui al comma 3ter."

Art. 11 - Istituzione del logo "Venice bike lands".

1. Dopo il comma 3bis dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"3ter E' istituito il logo "Venice bike lands". La Giunta regionale stabilisce il modello regionale della simbologia del logo nonché le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzo del logo da parte delle strutture ricettive per il cicloturismo e delle attività turistiche connesse al settore primario."

Art. 12 - Formazione operatori del settore cicloturistico.

1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate dalla presente legge ed in particolare di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti nonché di coloro che svolgono servizi per la manutenzione e custodia delle biciclette.

2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei.

3. La Giunta regionale riconosce i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 e 2 organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 13 - Elenco regionale.

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.

2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui

all'articolo 12 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.

Art. 14 - Disposizioni transitorie.

1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo è approvato entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 - Abrogazioni.

1. Dalla entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" e successive modificazioni.

Art. 16 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 600.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Piano regionale di sviluppo del cicloturismo.	5
Art. 3 - Iniziative attuative.	6
Art. 4 - Principio della concertazione.	6
Art. 5 - Gestione dei percorsi cicloturistici.....	6
Art. 6 - Punti di sosta e di ristoro.	7
Art. 7 - Struttura ricettiva alberghiera per il cicloturismo. Modifica degli articoli 24 e 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	7
Art. 8 - Struttura ricettiva all'aperto per il cicloturismo. Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.	7
Art. 9 - Struttura ricettiva complementare per il cicloturismo. Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.	8
Art. 10 - Disposizioni comuni alle nuove tipologie di strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari per il cicloturismo. Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni.	8
Art. 11 - Istituzione del logo "Venice bike lands".....	8
Art. 12 - Formazione operatori del settore cicloturistico.....	8
Art. 13 - Elenco regionale.....	8
Art. 14 - Disposizioni transitorie.	9
Art. 15 - Abrogazioni.....	9
Art. 16 - Norma finanziaria.....	9

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

**Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013)
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO**

Art. 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti (1)

1. Il prodotto turistico è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.

3. La promozione e la comunicazione in Italia e all'estero delle risorse turistiche e culturali del Veneto hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni.

4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell'ambito della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.

5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la valorizzazione turistica del territorio regionale.

(1) In materia vedi anche la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 7 recante "Riconoscimento e valorizzazione del turismo naturista".

Nota all'articolo 1

**Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013)
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO**

TITOLO I - Disposizioni generali

CAPO II - Programmazione ed organismi concertativi

Art. 6 - Programma regionale per il turismo.

1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.

2. Il programma regionale per il turismo ha durata triennale e comunque fino alla approvazione del successivo ed individua almeno i seguenti aspetti:

- a) il quadro dell'offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l'analisi della domanda e delle previsioni sull'evoluzione delle potenzialità turistiche;
- b) gli obiettivi e le strategie dell'attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici;
- c) le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale e l'incremento dei flussi di domanda turistica in Italia e all'estero;
- d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e dei prodotti turistici;
- e) i criteri per la valutazione dell'impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse;
- f) gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- g) gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.

3. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al programma regionale per il turismo, se le condizioni economiche e sociali, interne ed internazionali, le rendono opportune, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 7 - Piano turistico annuale.

1. In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

2. Il piano turistico annuale individua e prevede:

- a) gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta turistica;
- b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;
- c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche;
- d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di allocazione delle risorse;
- e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- f) la verifica dell'andamento occupazionale del settore.

3. Il piano turistico annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.

4. Nel corso di validità del piano turistico annuale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può apportare modificazioni ed integrazioni al piano stesso.

Art. 8 - Elenco regionale delle località turistiche.

1. Sono comuni turistici, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto.

Art. 9 - Destinazioni turistiche.

1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione.

2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. La Giunta regionale, tenuto conto del necessario raccordo con i sistemi turistici tematici di cui all'articolo 11, favorisce l'istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

Art. 10 - Comitato regionale per le politiche turistiche.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le politiche turistiche, al fine di contribuire alla definizione delle scelte programmatiche ed operative di maggior valore strategico per il turismo, nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 6 e della pianificazione annuale di cui all'articolo 7

2. Il Comitato regionale per le politiche turistiche è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Presidente dell'unione regionale delle province venete (UPI Veneto) o un suo delegato;

c) un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sezione regionale, per ciascun sistema turistico tematico, di cui all'articolo 11;

d) il Presidente dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere del Veneto) o un suo delegato;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, come individuate alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2;

f) un rappresentante dei consorzi di imprese turistiche di cui all'articolo 18, per ciascun sistema turistico tematico;

g) il Presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), sezione regionale o un suo delegato.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di costituzione, determina le regole di funzionamento del Comitato regionale per le politiche turistiche e le modalità di partecipazione di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni su specifici temi, nonché di altri Enti (1) e di esperti del settore turismo o di problematiche connesse al turismo.

Art. 11 - Sistema turistico tematico.

1. Il sistema turistico tematico è l'ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

2. La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali:

a) Venezia e laguna;

b) Dolomiti;

c) Montagna veneta;

d) Lago di Garda;

e) Mare e spiagge;

f) Pedemontana e colli;

g) Terme Euganee e termalismo veneto;

h) Po e suo delta;

i) Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente modifica gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici di cui al comma 2 e può istituirne ulteriori, in conformità al programma regionale per il turismo di cui all'articolo 6.

Art. 12 - Coordinamento tematico.

1. Il coordinamento tematico è l'organizzazione di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo del sistema turistico tematico, in coerenza con gli indirizzi regionali del programma regionale del turismo e con le attività del piano turistico annuale.

2. L'attività del coordinamento tematico è finalizzata a favorire la cooperazione fra i soggetti pubblici e privati responsabili della promozione e dello sviluppo dell'offerta del sistema turistico tematico.

3. La Giunta regionale determina le modalità, le regole di costituzione e di funzionamento di ciascun coordinamento tematico.

Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;

b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;
c) al supporto dell'attività amministrativa regionale. (2)

3. La Regione e gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400" e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale".

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura (3) secondo le indicazioni della Giunta regionale.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.

Art. 14 - Osservatorio regionale per il turismo.

1. La Giunta regionale, anche tramite accordi di collaborazione con le università, i centri di ricerca, Unioncamere del Veneto ed altre istituzioni pubbliche e private competenti in materia di turismo, istituisce l'Osservatorio regionale per il turismo e ne disciplina il funzionamento, anche quale punto di scambio, sintesi e divulgazione di informazioni, al fine in particolare di:

- a) valutare l'attrattività del Veneto quale meta turistica in un contesto europeo e mondiale;
- b) conoscere le dinamiche della domanda, con attenzione anche a quella di turismo accessibile e le propensioni dei turisti;
- c) analizzare i mercati di riferimento attuali e potenziali;
- d) valutare l'andamento economico, sociale ed occupazionale delle imprese e del settore del turismo, con particolare attenzione al valore economico delle attività turistiche, ad integrazione delle rilevazioni statistiche svolte dalla Regione, anche con riferimento agli indirizzi della programmazione comunitaria e all'evoluzione della qualità e dell'offerta turistica regionale in relazione ai moderni strumenti di comunicazione;
- e) misurare l'efficacia delle azioni realizzate.

Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica.

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina, sentita la competente commissione consiliare:

a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;

b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c) l'eventuale concessione di contributi;

d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).

Art. 16 - Diritti del turista.

1. I turisti sono le persone fisiche che fruiscono delle risorse turistiche e dei prodotti turistici del territorio regionale, sia in forma individuale che collettiva od organizzata, con i diritti riconosciuti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, nonché dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modificazioni e dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché i diritti riconosciuti dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 17 - Le imprese turistiche.

1. Le imprese turistiche che esercitano l'attività in conformità della presente legge hanno titolo a:

a) essere incluse nei cataloghi, annuari, guide e ogni altro servizio telematico di informazione e comunicazione forniti dalla Regione e dagli enti locali;

b) partecipare, per il tramite delle associazioni di rappresentanza, alla pianificazione e programmazione turistica della Regione in sede di Comitato regionale per le politiche turistiche di cui all'articolo 10;

c) richiedere gli aiuti, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi economici previsti dalle vigenti normative comunitarie, statali e regionali per le proprie strutture e per la partecipazione, in forma aggregata, a programmi di sviluppo delle attività turistiche.

2. Le imprese turistiche sono tenute a:

a) informare i turisti sulle condizioni di fornitura dei servizi offerti e di prezzo dei medesimi;

- b) collaborare con la Regione e gli enti locali per la fornitura delle informazioni statistiche di cui all'articolo 13 e per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione di qualità e ad alta tecnologia;
- c) curare la formazione e l'aggiornamento del personale, in conformità alle leggi statali e ai contratti collettivi.

Art. 18 - I consorzi di imprese turistiche.

1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati. Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio per sistema turistico tematico.
2. Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012.
3. Il consorzio di imprese turistiche attua, nell'ambito di uno dei sistemi turistici tematici di cui all'articolo 11, programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.
4. I consorzi di imprese di cui al comma 1 hanno sede nel sistema turistico tematico nel quale il consorzio svolge la propria attività prevalente, misurata in termini di numero di imprese turistiche del consorzio medesimo.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa le proporzioni di cui al comma 2 per ciascun sistema turistico tematico e le procedure di riconoscimento dei consorzi.
6. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, sono equiparate ai consorzi di imprese turistiche di cui al comma 1 le strutture associate di promozione turistica già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
7. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 6, le strutture associate di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono consorzi di imprese se si conformano alle disposizioni del presente articolo.
8. I consorzi di imprese e le strutture associate equiparate, che operino in più sistemi turistici tematici, possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 42 comma 4, in proporzione al numero delle imprese turistiche associate con sede nel sistema turistico tematico oggetto dell'intervento.
9. Ai fini della partecipazione all'attività regionale di promozione turistica, in conformità al piano turistico annuale di cui all'articolo 7, i consorzi di cui al presente articolo possono raggrupparsi in un solo consorzio tematico per ciascun sistema turistico tematico.

Art. 19 - Funzioni della Regione.

1. La Regione è titolare delle politiche e della programmazione in materia di turismo (4) ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di settore.
2. Alla Giunta regionale (5) in particolare competono:

- a) (6) la pianificazione annuale dello sviluppo turistico, adottando strumenti di coordinamento, indirizzo e concertazione ispirati al principio di sussidiarietà;
- b) il miglioramento delle condizioni di conservazione delle risorse turistiche esistenti e la creazione e la valorizzazione di nuove risorse turistiche del territorio regionale;
- c) il coordinamento della raccolta, l'elaborazione, la validazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni statistiche del turismo, coerentemente con le esigenze e le politiche di promozione e commercializzazione dei sistemi turistici tematici;
- d) la concessione di agevolazioni a soggetti pubblici o privati per lo sviluppo dell'offerta turistica e per il sostegno alle attività promozionali e delle iniziative di commercializzazione turistica;
- e) la promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici;
- e bis) l'approvazione dei provvedimenti previsti dalla legislazione turistica regionale, disciplinanti i procedimenti amministrativi in materia di classificazione e anagrafe delle strutture ricettive e sedi congressuali, nonché in materia di agenzie di viaggi, professioni turistiche e relativa vigilanza. (7)

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, può avvalersi di enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica e svolgere altresì le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla presente legge e già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico, può operare, attraverso specifiche intese, congiuntamente con gli enti locali o affidare agli enti locali funzioni di gestione di interventi e di procedimenti relativi anche allo sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica.

Art. 20 - Funzioni delle province.
omissis (8) (9)

Art. 21 - Funzioni della Provincia di Belluno.
omissis (10)

Art. 22 - Le associazioni Pro Loco.
omissis (11)

(1) Comma così modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole "nonché della società consortile denominata "Veneto Promozione Spa" di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni" con le parole "nonché di altri Enti".

(2) Lettera così modificata da comma 2 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole "e provinciale".

(3) Comma così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha soppresso le parole "e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis". Le parole erano state aggiunte da comma 1 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 .

- (4) Comma così modificato da lett. a) comma 3 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole “delle politiche del turismo” con le parole “delle politiche e della programmazione in materia di turismo”.
- (5) Comma così modificato da lett. b) comma 3 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito la parola “Regione” con le parole “Giunta regionale”.
- (6) Lettera così modificata da lett. c) comma 3 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha abrogato le parole “la programmazione pluriennale e”.
- (7) Lettera inserita da lett. d) comma 3 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
- (8) Articolo abrogato da comma 4 art. 10 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
- (9) In attuazione dell’articolo 20, comma 3, con DGR 26 aprile 2016, n. 556 recante “Direttive regionali alla Città metropolitana di Venezia e alle Province per l’organizzazione, il coordinamento e l’armonizzazione delle attività e funzioni in materia di turismo e di professione di guida turistica. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , articolo 20 e Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 11 dicembre 2015.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 29 aprile 2016, sono state approvate le direttive regionali alla Città metropolitana di Venezia e alle Province per il coordinamento e l’armonizzazione delle attività e funzioni in materia di turismo e di professione di guida turistica.
- (10) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 .
- (11) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 11 legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34

Nota all’articolo 6

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 (BUR n. 67/2012)

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ TURISTICHE CONNESSE AL SETTORE PRIMARIO (1)

Art. 12 bis - Turismo rurale e fattorie didattiche. (2) (3)

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale: (4)

- a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all’ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa;
- b) l’allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
- c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
- d) la mescolta di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell’azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l’obbligo di notifica all’autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.

3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.

(1) Titolo così sostituito da comma 1 art. 26 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35

(2) Articolo inserito da comma 1 art. 11 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 .

(3) Ai sensi dell'articolo 28 comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Le fattorie didattiche, già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono iscritte d'ufficio nell'elenco regionale di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , così come inserito dall'articolo 11 della presente legge."

(4) Vedi anche quanto disposto dall'art. 1 comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 ai sensi del quale le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto allo stesso costituiscono attività di turismo rurale, ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo

Nota all'articolo 7

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013) SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO

Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere.

1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi o hotel;
- b) i villaggi-albergo;
- c) le residenze turistico-alberghiere;
- d) gli alberghi diffusi.

3. Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, si distinguono:

- a) l'edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria;
- b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il pernottamento dei turisti.

4. La dipendenza può essere ubicata ad una distanza non superiore a duecento metri in linea d'aria dall'edificio principale ovvero ad una distanza superiore, qualora la dipendenza sia ubicata all'interno dell'area recintata su cui insiste l'edificio principale, fatta salva la peculiare disciplina relativa agli alberghi diffusi di cui al comma 4 dell'articolo 25.

Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere.

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all'interno di una stessa area dove insiste l'edificio principale alberghiero.

3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere, suite e junior suite. (1)

4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l'ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a quattrocento metri dall'edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell'edificio principale alberghiero e ubicati:

a) nelle aree di montagna;

b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;

c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.

5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l'albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b).

6. Le unità immobiliari che compongono l'albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.

(1) Comma così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha aggiunto dopo le parole "in camere" le parole ", suite e junior suite".

Nota all'articolo 8

Art. 26 - Strutture ricettive all'aperto.

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e marina resort. (1)

2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. (2) (3)

5. Le strutture ricettive all'aperto sono tenute ad assicurare:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.

(1) Comma così modificato da comma 1 art. 16 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che ha sostituito le parole "e campeggi" con le parole "suite e junior suite".

(2) Comma inserito da comma 2 art. 16 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18

(3) Con DGR 21 ottobre 2016, n. 1662 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti generali di prima classificazione unica dei marina resort. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articolo 31, comma 1. Deliberazione n. 89/CR del 29 agosto 2016." pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 28 ottobre 2016, si è provveduto, in sede di prima applicazione della legge, alla definizione dei requisiti generali di classificazione unica dei marina resort.

Nota all'articolo 9

Art. 27 - Strutture ricettive complementari.

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono strutture ricettive complementari:

- a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;
- b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;
- c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;
- d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale (1) (2) non costituiscono attività d'impresa;
- e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigore della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell'articolo 50.

(1) Lettera così modificata da comma 4 art. 6 legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 che ha sostituito le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale".

(2) In attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), con DGR 19 aprile 2016, n. 498 recante "Disciplina dell'attività ricettiva in Bed & Breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r n. 11/2013, come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7. Deliberazione N. 21/CR del 15 marzo 2016.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 19 aprile 2016, sono stati individuati i comuni a "bassa presenza turistica".

Nota all'articolo 10

Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni. (7)

1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale. (8) 2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1:

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente; (9)

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).

(1) Relativamente alle sole strutture ricettive complementari e con espressa esclusione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici per i quali la Giunta regionale rinvia a successivo e distinto provvedimento, vedi DGR 31 marzo 2015, n. 419 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , articolo 31, comma 1", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 24 aprile 2015. Con DGR 19 aprile 2016, n. 498 recante "Disciplina dell'attività ricettiva in Bed & Breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r n. 11/2013 , come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 . Deliberazione N. 21/CR del 15 marzo 2016.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 37 del 19 aprile 2016, relativamente ai bed and breakfast, sono stati modificati il punto 6 e l'articolo 8, comma 4 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015. Con DGR 27 maggio 2016, n. 780 recante "Disciplina delle strutture ricettive complementari. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 . Deliberazione N. 24/CR del 7 aprile 2016.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 58 del 17 giugno 2016, sono stati modificati e integrati gli Allegati A, C e D della DGR n. 419/2015.

(2) Relativamente alle sole strutture ricettive alberghiere e con espressa esclusione degli alberghi diffusi per i quali la Giunta regionale rinvia a successivo e distinto provvedimento, vedi DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 del 13 giugno 2014, integrata con DGR 23 febbraio 2016, n. 184 recante "Disciplina regionale di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807/2014 e della deliberazione n. 1521/2014. Deliberazione n. 8/CR del 2 febbraio 2016. Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2013.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 23 del 11 marzo 2016, con DGR 27 gennaio 2017, n. 69 "Requisiti di classificazione delle residenze turistico alberghiere. Modificazioni ed integrazioni all'Allegato C della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Deliberazione n. 123/CR del 23 dicembre 2016. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articolo 31.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 19 del 21 febbraio 2017 e con DGR 22 marzo 2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 31 marzo 2017.

(3) Relativamente alle sole strutture ricettive all'aperto, vedi DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 4 luglio 2014.

(4) Relativamente solo alla disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e degli accessori e pertinenze e gli allestimenti mobili delle strutture ricettive all'aperto, vedi DGR 17 giugno 2014, n. 1001 recante "Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 del 4 luglio 2014.

(5) Relativamente alla struttura ricettiva albergo diffuso, vedi DGR 12 agosto 2014, n. 1521 recante "Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione della struttura ricettiva "Albergo diffuso". Deliberazione/CR n. 101 del 15 luglio 2014. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", articoli 24 e 25", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 85 del 29 agosto 2014, integrata con DGR 23 febbraio 2016, n. 184 recante "Disciplina regionale di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807/2014 e della deliberazione n. 1521/2014. Deliberazione n. 8/CR del 2 febbraio 2016. Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2013.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 23 del 11 marzo 2016.

(6) Relativamente alla struttura ricettiva all'aperto "marina resort", vedi DGR 21 ottobre 2016, n. 1662 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti generali di prima classificazione unica dei marina resort. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articolo 31, comma 1. Deliberazione n. 89/CR del 29 agosto 2016." pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 28 ottobre 2016, con cui si è provveduto, in sede di prima applicazione della legge, alla definizione dei requisiti generali di classificazione unica dei marina resort."

(7) Comma inserito da comma 1 art. 20 legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .

(8) Comma inserito da comma 1 art. 92 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

(9) Lettera modificata da comma 2 art. 92 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha inserito dopo la parola: "alberghiera" le seguenti: ", anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente".

Nota all'articolo 13

Legge 14 gennaio 2013, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE.

Art. 7 Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 8 Validità dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Nota all'articolo 15

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013

Art. 20 - Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre.

1. La Giunta regionale, con riferimento al Piano regionale di incentivazione e sviluppo del cicloturismo adottato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2010, n. 1807 (BUR n. 63 del 2010), sostiene iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività di cicloturismo e di ciclo-escursionismo nel territorio regionale, nonché per l'informazione e l'identificazione dei relativi percorsi e punti di interesse turistico lungo i percorsi e gli itinerari individuati nell'ambito delle Rete Escursionistica Veneta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1402 "Individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica nell'ambito della Rete Escursionistica Veneta e approvazione del Piano regionale di segnaletica turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 959 dell'11 aprile 2006" (BUR n. 47 del 2009).

2. omissis (1)

3. omissis (2)

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013.

(1) Comma abrogato da comma 1 art. 11 legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 .

(2) Comma abrogato da comma 1 art. 11 legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 .

Nota all'articolo 16

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 .